



FONDAZIONE
BANCO
di **NAPOLI**

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

Aggiornato dal Consiglio Generale nella adunanza del 24 luglio 2026

Sommario

Sommario	2
Art. 1 – Riferimenti normativi e statutari.....	3
Art. 2 – Obiettivi	3
Art. 3 – Criteri	4
Art. 4 – Modalità organizzative	5
Art. 5 – Rendicontazione	6

Art. 1 – Riferimenti normativi e statutari

Legge 23.12.1998 n. 461. In ordine al regime civilistico degli enti, si prevede, tra l'altro, che gli stessi ex art. 2, lettera c), "operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l'obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì adottare per le operazioni di dismissione modalità idonee a garantire la trasparenza, la congruità e l'equità".

Decreto legislativo 17.5.1999 n. 153 e successive modifiche ed integrazioni. In tema di gestione del patrimonio all'art. 5, primo comma è previsto che "Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Le Fondazioni, nell'amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata ed è gestito in modo coerente con la natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità." Al secondo comma è altresì previsto che "La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la separazione dalle altre attività della Fondazione, ovvero può essere affidata ad intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In quest'ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra quelle di funzionamento detraibili a norma dell'art. 8, comma 1, lettera a). L'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione".

Legge 9 dicembre 2021, n. 220 recante "Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo". Nella scelta e nella gestione degli investimenti, la Fondazione opera nel rispetto del divieto di finanziamento delle società che svolgono direttamente o tramite società controllate o collegate, le attività elencate all'art. 1 comma 1, della legge.

Carta delle Fondazioni. L'Assemblea ACRI il 4 aprile del 2012 approva la Carta delle Fondazioni che traccia le linee guida per un orientamento comportamentale comune che, nel rispetto delle norme che disciplinano le Fondazioni, consenta di valorizzarne l'azione e rafforzarne i presidi di autonomia, responsabilità, trasparenza e indipendenza.

Protocollo d'intesa. Il 22 aprile 2015 il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Acri firmano il Protocollo d'Intesa avente l'obiettivo di rafforzare la diversificazione degli investimenti, valorizzare la trasparenza dell'attività erogativa e garantire ulteriormente l'autonomia e l'efficacia della governance.

Statuto interno della Fondazione. Il testo dello Statuto recepisce le vigenti disposizioni di legge ed in particolare il dettato della legge 23.12.1998 n.461, del decreto legislativo del 17.5.1999 n. 153 e sue successive modificazioni e integrazioni, il contenuto della Carta delle Fondazioni approvata dall'assemblea Acri del 4.4.2012, il Protocollo d'intesa e l'Addendum al medesimo Protocollo d'intesa, sottoscritti con il MEF rispettivamente il 22 aprile 2015 e il 28 ottobre 2025.

Lo Statuto, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera f), attribuisce al Consiglio Generale il compito di definire le linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti, riassunte nei seguenti principali punti: 1) Obiettivi 2) Criteri 3) Modalità organizzative 4) Rendicontazione.

Art. 2 – Obiettivi

La gestione del patrimonio della Fondazione ha come principale obiettivo la conservazione del valore del suo patrimonio nel tempo, conseguendo un flusso di redditività quanto più costante nel medio lungo termine al fine di consentire la copertura delle spese di funzionamento e il conseguimento di avanzi di gestione finalizzati alle erogazioni ed alle iniziative proprie, al netto dei contributi e delle riserve patrimoniali.

Si ritiene necessario, nei limiti dell'opportunità, alimentare annualmente un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni, con l'intento di assicurare un flusso costante e stabile nel tempo per la realizzazione delle finalità

istituzionali, tali da neutralizzare la volatilità dei mercati finanziari legata agli strumenti quotati ed eventuali perdite connesse alle partecipazioni immobilizzate.

In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per un ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutato al fair value.

Nel rispetto delle disposizioni normative applicabili e in particolare delle disposizioni di cui alla legge n. 220 del 2021, la Fondazione non può investire il proprio patrimonio finanziario, in maniera sia diretta, che indiretta, anche attraverso intermediari abilitati, in società italiane ed estere, che, direttamente o tramite società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, svolgono attività di produzione o vendita di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse, nonché le altre attività ad esse connesse.

Art. 3 – Criteri

Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non ricorre all'indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

Nella gestione diretta del patrimonio, i contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati esclusivamente con finalità di copertura secondo quanto previsto dall'art. 4 del Protocollo e dall'art. 2 dell'Addendum.

Sono in ogni caso preclusi i contratti e gli strumenti finanziari derivati in cui siano presenti rischi di perdite patrimoniali, anche nell'ipotesi in cui tali operazioni prevedano rischi di perdite patrimoniali inferiori a quelli previsti da strumenti alternativi, anche non derivati.

Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto (intendendo per tale una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte) non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo di Intesa.

Nel caso di esposizione verso un singolo soggetto superiore al limite di cui sopra, l'esposizione viene ricalcolata attraverso l'applicazione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 1, dell'Addendum.

Se a seguito del ricalcolo dell'esposizione rilevante la Fondazione rispetta il limite del terzo non può effettuare, fino a quando non rientra nel limite di un terzo senza applicazione dei coefficienti, nuovi investimenti in titoli azionari, fondi, ETF, obbligazioni o altri prodotti che espongano il portafoglio a rischi specificatamente correlati ai soggetti. In tal caso la Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, con cadenza almeno annuale, un prospetto relativo alla composizione del portafoglio, comprensivo dell'allocazione per gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche.

Ove, anche nell'ipotesi di applicazione dei predetti coefficienti correttivi permanga un'esposizione eccedente il limite massimo, viene predisposto un piano di rientro che consenta la riduzione dell'eccedenza entro e non oltre tre anni, tenendo nel dovuto conto l'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio, le condizioni di mercato e gli effetti delle cessioni sullo stesso, fermo restando il divieto di nuovi investimenti di cui al paragrafo precedente.

Il piano di rientro di cui al precedente capoverso è trasmesso all'Autorità di vigilanza e tempestivamente aggiornato e debitamente motivato in caso di mancato rispetto.

In caso di superamento, anche a seguito del ricalcolo, della soglia massima di esposizione dovuto a un andamento favorevole dei prezzi di mercato, il valore dell'esposizione più rilevante è posto in osservazione per i dodici mesi successivi alla data in cui la soglia è stata superata e, se il superamento permane, predispone

un piano di rientro, della durata massima di ventiquattro mesi, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità di vigilanza.

Fino alla data di rientro nel limite massimo di esposizione, anche tenuto conto dell'applicazione dei coefficienti correttivi e ferma l'applicazione del divieto di nuovi investimenti correlati, l'allocation dell'attivo (asset allocation) della Fondazione non può prevedere ulteriori investimenti nel medesimo comparto e nella medesima area geografica del soggetto partecipato in misura eccedente, né effettuare nuovi investimenti in titoli azionari, fondi, ETF, obbligazioni o altri prodotti che esponano il portafoglio a rischi specificatamente correlati al soggetto interessato.

Art. 4 – Modalità organizzative

La gestione del patrimonio si attua mediante il raggiungimento del migliore equilibrio tra gli obiettivi di salvaguardia del valore reale del patrimonio nel medio lungo termine e un livello di attività erogativa stabile e coerente con le esigenze dei territori rappresentati.

La Fondazione adotta la massima diversificazione del rischio mediante una opportuna ripartizione tra classi di attività, strumenti finanziari ed emittenti, sempre improntata, nella scelta degli investimenti, a criteri di prudenza e diversificazione in relazione sia agli strumenti che agli emittenti; il controllo e la gestione del rischio avvengono in coerenza con le esigenze di salvaguardia del valore del patrimonio, e della capacità di generare una adeguata redditività funzionale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali in un arco di medio-lungo termine. Il Consiglio di amministrazione verifica periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia delle politiche di investimento e delle procedure di gestione, al fine di adottare, se necessarie, le conseguenti misure correttive, parametrando i risultati attraverso le migliori metodologie di misurazione e controllo del rischio.

Il Consiglio di amministrazione definisce i presidi organizzativi necessari e le modalità attraverso le quali verificare l'adeguatezza e la loro concreta attuazione per il rispetto del divieto di cui alla legge n. 220 del 2021, nella gestione patrimoniale sia diretta, sia indiretta affidata ad intermediari abilitati. Nella scelta degli intermediari abilitati la Fondazione condiziona l'affidamento della gestione delle risorse patrimoniali alla dichiarazione dell'intermediario di aver adottato ed efficacemente attuato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 220 del 2021, presidi per il monitoraggio del rispetto del predetto divieto di finanziamento in conformità alle prescrizioni operative emanate dagli Organismi di vigilanza, subordinando la prosecuzione dell'incarico alla effettiva attuazione dei presidi.

La struttura di gestione degli investimenti, per la parte non affidata a intermediari esterni, è organizzata separatamente dalle altre attività della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui si opti per una gestione anche parzialmente interna degli investimenti, dota l'organico della Fondazione di risorse umane dedicate in modalità operativa separata, destinate alla stessa con la precisazione che tali collaboratori debbano possedere le adeguate competenze.

Sia nel caso di gestione interna sia nel caso di gestione esterna il Consiglio di Amministrazione può nominare un advisor indipendente che lo supporti nella gestione del patrimonio finanziario, selezionato a seguito di una procedura competitiva.

L'asset allocation strategica è di competenza del Consiglio Generale.

L'asset allocation operativa e funzionale è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale affidamento della gestione all'esterno deve essere effettuato unicamente nei confronti di uno o più intermediari abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e secondo criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione. La gestione non potrà essere affidata a intermediari nei quali i componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione ricoprano la carica di amministratore o abbiano partecipazioni rilevanti al momento dell'affidamento dell'incarico di gestione; per tutta la durata della gestione non potranno, inoltre, essere designati quali componenti degli organi della Fondazione, gli amministratori, i direttori generali o i dipendenti del o dei gestori.

La Fondazione può dotarsi di un proprio veicolo (ad esempio un fondo comune di investimento) che possa contenere parte dei propri attivi patrimoniali in un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento della strategia di investimento.

Art. 5 – Rendicontazione

Il Collegio Sindacale provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio. In particolare, il Collegio Sindacale nella sua attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della Fondazione verifica che i presidi individuati per il rispetto del divieto di cui alla legge n. 220 del 2021 siano efficacemente attuati e ne dà conto nella relazione annuale al bilancio di esercizio.

Il Consiglio di amministrazione, semestralmente, nelle due sessioni di approvazione del Bilancio e del Documento Programmatico previsionale, è tenuto ad aggiornare il Consiglio Generale sull'andamento di tutti gli asset finanziari detenuti in portafoglio.

Nella nota integrativa del bilancio consuntivo annuale, la Fondazione fornisce un'adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti, basati su un'esposizione degli strumenti finanziari a prezzi di mercato o al valore equo di scambio.

Nella nota integrativa vengono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati, secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3, del Protocollo di intesa nonché dall'art. 2 dell'Addendum.

Le Fondazioni forniscono nel bilancio informazioni, di natura qualitativa (ad esempio, tipologia di contratti negoziati, illustrazione della relazione fra lo strumento di copertura e il rischio coperto) e quantitativa (ad esempio, valore nozionale, plusvalori/minusvalori non iscritti nel conto economico), relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari.